



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--|-------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice rel. est. |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui **Viridis Agnese (C.F. VRDGNS73C63Z127E)**, nata a Wroclaw (Polonia) il 23.03.1973 e residente in Arezzo, Via Romana, n. 47/E, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Avv. Fulvio Croce, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Alessandra Rosadi (C.F. RSDMLS65L67A390B), ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio; letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (dott.ri Gianfranco Dei e Orietta Baroni);

visti gli artt. 268 ss. CCII;

osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
 - a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»;
 - b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei Liquidatori.
4. Per ciò che attiene alla nomina dei Liquidatori, possono confermarsi i gestori nominati dall'OCC, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII.

[1]

Crow. 14/14/2024
Sentenza N° 45/2024
Rep. 58/2024
N° 8/2024 L.C.

5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*», con la precisazione che il nuovo regime normativo prevede la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso (e dato atto che la presente sentenza non contiene dati sensibili).

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Viridis Agnese (C.F. VRDGNS73C63Z127E), nata a Wroclaw (Polonia) il 23.03.1973 e residente in Arezzo, Via Romana, n. 47/E,**
- **nomina** giudice delegato il dott. **Andrea Turturro;**
- **nomina** liquidatori i **dott.ri Gianfranco Dei e Orietta Baroni**
- **rimette** al giudice delegato fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori;
- **dispone** che i liquidatori, a seguito del provvedimento che precede, aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del **2 ottobre 2024**

Il giudice estensore

Dott. *Andrea Turturro*

Il Presidente

Dott. *Federico Vani*

03/10/2024
Cancelleria in cancelleria
[2]